

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 settembre 2004

nella causa C-275/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Stuttgart: Engin Ayaz contro Land Baden-Württemberg ⁽¹⁾)

(«Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Ambito di applicazione personale — Nozione di familiare di un lavoratore turco inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro — Figliastro di un lavoratore siffatto»)

(2004/C 284/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-275/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) con decisione 11 luglio 2002, pervenuta alla Corte il 26 luglio 2002, nella causa Engin Ayaz contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il figliastro minore di ventuno anni di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro è un familiare ai sensi di tale disposizione e gode dei diritti conferitigli dalla decisione, dal momento

che è stato legittimamente autorizzato a raggiungere il detto lavoratore nello Stato membro ospitante.

(¹) GU C 261 del 26.10.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 settembre 2004

nella causa C-280/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 5, nn. 1 e 2, e allegato II — Mancata identificazione delle aree sensibili — Nozione di "eutrofizzazione" — Mancata attuazione di un più rigoroso trattamento degli scarichi nelle aree sensibili»)

(2004/C 284/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-280/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 luglio 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Nolin, successivamente sig. G. Valero Jordana e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, D. Petrausch e E. Puisais), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Avendo omesso:

- di identificare come aree sensibili all'eutrofizzazione la baia della Senna, la Senna a valle della confluenza con l'Andelle, le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, la baia della Vilaine, la rada di Lorient, l'estuario dell'Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan, il fiume Vistre a valle di Nîmes e lo stagno di Thau, e
- di sottoporre a un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati — diversi da Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine e Gray — di cui alla lettera delle autorità francesi 12 dicembre 2000, e dall'agglomerato di Montpellier, nonché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10 000 nella baia della Senna, nella Senna a valle della confluenza con l'Andelle, nelle acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, nella baia della Vilaine, nella rada di Lorient, nell'estuario dell'Elorn, nella baia di Douarnenez, nella baia di Concarneau, nel golfo di Morbihan, nel fiume Vistre a valle di Nîmes e nello stagno di Thau,

La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, e dell'allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 219 del 14.9.2002

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

23 settembre 2004

nella causa C-297/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Magazzinaggio pubblico di alcool — Aiuti alla produzione di olio d'oliva — Esercizi 1997, 1998 e 1999 — Decisione 2002/523/CE»)

(2004/C 284/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-297/02, Repubblica italiana (agente: sig. I. Braguglia, assistito dal sig. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Aresu), avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 21 agosto 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 23 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 12.10.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 settembre 2004

nel procedimento C-414/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht): Spedition Ulustrans, Ulustrarasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (¹)

(«Codice doganale comunitario — Art. 202 — Sorgere dell'obbligazione doganale — Irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità — Nozione di debitore di tale obbligazione — Estensione al datore di lavoro dell'obbligazione di un dipendente che ha commesso irregolarità nell'adempiimento degli obblighi doganali»)

(2004/C 284/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-414/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta alla Corte il 19 novembre 2002, nel procedimento pendente tra Spedition Ulustrans, Ulustrarasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul e Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 23 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 202, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella prevista dall'art. 79, n. 2, dello Zollrechts-Durchführungsgesetz (legge d'esecuzione relativa al diritto doganale), che, in caso di irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione, rende il datore di lavoro condebitore dell'obbligazione doganale del dipendente che ha proceduto alla detta importazione in esecuzione delle mansioni affidategli dal datore di lavoro, a condizione che tale normativa esiga che il datore di lavoro abbia partecipato all'introduzione delle merci sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere che la detta introduzione era irregolare.

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.